

**ORDINANZA MUNICIPALE
SUI CANI**

Il Municipio di Besazio:

nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Art. 107 LOC, a tutela delle persone e delle cose,

R I S O L V E :

1. *È assolutamente proibito lasciare vagare cani incustoditi sulle pubbliche vie e piazze.*
2. *L'animale deve essere munito di collare con relativa targhetta di controllo, secondo quanto previsto dalle disposizioni cantonali.*
3. *I cani devono essere tenuti al guinzaglio e quelli che rappresentano un pericolo per i terzi devono essere dotati di museruola.*
4. *La fuga dei cani dal domicilio del proprietario deve essere immediatamente denunciata agli organi di polizia cantonale.*
5. *I cani non custoditi e per i quali non è possibile risalire al proprietario saranno consegnati al canile della Società per la protezione degli animali. La riconsegna avverrà unicamente dietro pagamento delle spese di mantenimento e di trasporto.*
6. *I detentori di cani, che usufruiscono delle aree pubbliche o aperte al pubblico per le passeggiate con i loro animali, sono tenuti a raccogliere gli escrementi, i quali devono essere introdotti negli appositi contenitori Robidog installati sul territorio comunale.*
7. *È fatto obbligo ai proprietari di cani che disturbano la quiete pubblica di adottare le misure atte ad ovviare all'inconveniente. Il Municipio interverrà con l'ordine di allontanamento qualora i disturbi dovessero persistere.*
8. *I contravventori sono puniti con la multa sino a fr. 100.--.*
9. *La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Silvano Gaffuri

La Segretaria:
Alessia Milella

Mezzi e termini di ricorso:

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione, a norma degli Artt. 208 e 213 LOC. Conformemente ai disposti dell'Art. 44 RALOC, le ordinanze Municipali possono inoltre essere impugnate in via di ricorso per ogni caso di applicazione.

*Pubblicato agli albi comunali il 3 ottobre 2005, per la durata di 15 giorni.
Ris. Mun. No. 996/22.09.2005*